



COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 15 del 28/01/2019

OGGETTO: D.LGS. 23-06-2011 N. 118 – APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI .-

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventotto** del mese di **Gennaio** alle ore **17:00**, nella Sala delle Adunanze , previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la giunta comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
LAZZARI ROBERTO	Sindaco	SI
ARALDI SARA	Vice Sindaco	SI
MANFREDINI ANDREA	Assessore	SI

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale DOTT. FABIO MALVASSORI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig ROBERTO LAZZARI nella qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la seguente proposta di delibera del Servizio Finanziario;
- Visto il D.lgs. 23-06-2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, enti locali e loro organismi;
- Visti i principi pubblicati sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed in particolare il principio contabile concernente la competenza finanziaria;

Visti gli art. 14 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e 172 del D.Lgs 267/2000, ai sensi dei quali le amministrazioni predispongono il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale, che costituiscono allegati al bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 ed in particolare:

- Il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche in riguardo alla funzione autorizzatoria;
- La classificazione del bilancio è prevista per missioni e programmi e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;

RICHIAMATO in particolare:

- L'art. 11, comma 14, del d.lgs. n. 118/2011, il quale dispone che a decorrere dal 2016 gli enti "adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria";
- Le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale ad oggetto: Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016, in cui viene precisato che "dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)";

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

VISTO l'art. 174, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo esecutivo predisponga lo schema di bilancio di previsione, unitamente agli allegati e alla relazione dell'Organo di Revisione e li sottoponga al Consiglio Comunale per la loro approvazione;

RICHIAMATI:

- L'art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000, come novellato dall'art. 27 della Legge n. 448 del 28.12.2001, per il quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale Irpef, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- L'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che testualmente recita: "169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effettuato dal 1° gennaio di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- L'art. 1, comma 26 della Legge n. 208 del 28.12.2015 che, ai fini di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per il 2015. La sospensione di cui sopra non si applica alla tassa sui rifiuti TARI di cui

all'rt. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013, né per gli enti locali che deliberano il predisse sto o il dissesto;

- L'art. 1, comma 42 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità per il 2017) pubblicata in G.U. n. 297 del 21/12/2016, per cui è sospesa l'efficacia di delibere degli enti locali nella parte che prevedono aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote e tariffe per l'anno 2015 (ad eccezione della Tari e delle entrate per servizi che prevedono tariffe);
- Visto che tale disposizione non è stata prorogata anche per il 2019-2021, per cui è possibile aumentare le aliquote dei tributi entro certi limiti;
- Dato atto che comunque l'Amministrazione Comunale non intende avvalersi di tale facoltà;

Vista la Legge 30 dicembre 2018 (finanziaria), n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

Visto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 è stato spostato dal 31.12.2018 al 28.02.2019 con Decreto del 7 Dicembre 2018 e pubblicato in G.U. serie generali N. 292 del 17.12.2018, e in Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali del 17.01.2019 è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 26/02/2018;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 26/03/2018 avente ad oggetto "designazione dei responsabili di settore ed assegnazione delle risorse;

Vista la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale

VISTA la nota di aggiornamento al DUP approvata in data odierna;

VISTI:

- Lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo l'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, dell'art. 174 del D.lgs. 267/2000 nonché dall'art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 118/2011, allegato sub A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- La nota integrativa allo schema di bilancio di previsione 2019/2021 redatta dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.lgs. 118/2011 allegata sub B) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI i commi 819-826 della Legge Finanziaria per il 2019 (semplificazione delle regole di finanzia pubblica – ex patto di stabilità e pareggio di bilancio) per cui, a decorrere dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, ... i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

TENUTO CONTO che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanzia pubblica sottesi all'obbligo del pareggio di bilancio, così come modificato dalla Legge Finanziaria per il 2019;

CONSIDERATO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre all'esame del Consiglio Comunale lo schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2018 e tutti gli atti contabili ad esso collegati;

Dato atto che tali documenti contabili sono stati predisposti in base alla normativa vigente, ed in particolare:

- D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

- D.P.R. 31.1.1996, n. 194 "Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del D.Lgs. 77/1995";
- Legge 11.2.1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" nel testo attualmente in vigore;
- Decreto Legislativo 118/2011 in materia di armonizzazione contabile degli enti locali come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il regolamento di contabilità del Comune;

Visti gli allegati pareri dei responsabili dei servizi ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) di approvare il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e relativi allegati;
- 2) di trasmettere i suddetti documenti contabili all'organo di revisione perché provveda al parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000;
- 3) di depositare i suddetti documenti contabili ad uso dei Sigg.ri consiglieri e di trasmettere la presente all'organo consigliare.

.=====.

LA GIUNTA COMUNALE

- Stante l'urgenza di procedere,
- Con separata ed unanime votazione espressa in forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

.=====.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
Roberto Lazzari
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Malvassori
Firmato digitalmente